



# COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**DEL RESPONSABILE**

**DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO TECNICO**

**Numero 126 Del 11-09-19**

**Registro Generale 308**

**Oggetto: SANZIONE PAESAGGISTICA ART. 167 D.LGS 42/2004 - A=  
MICI GABRIELE, AMICI DOMENICO, AMICI ROSANNA, BA=  
RELLI ANNA, AMICI PIERO LUIGI.**

*Montemonaco li 11-09-19*

**IL FUNZIONARIO**  
*MAZZARELLI ANGELO*

**OGGETTO:** SANZIONE PAESAGGISTICA ART. 167 D.LGS 42/2004 – AMICI GABRIELE, AMICI DOMENICO, AMICI ROSANNA, BARELLI ANNA, AMICI PIERO LUIGI.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la richiesta di:

-Amici Gabriele nato a Montemonaco il 14.02.1951 in qualità di proprietario;  
-Amici Domenico nato a Montemonaco il 27.11.1959 in qualità di proprietario;  
-Amici Rosanna nata a Montemonaco il 07.07.1963 in qualità di proprietaria;  
-Barelli Anna nata a Montemonaco il 08.05.1933 in qualità di proprietaria;  
-Amici Piero Luigi nato a Montemonaco il 05.12.1949 in qualità di proprietario;  
dell'immobile ubicato in Località Valleggrascia e distinto con la particella n. 260 sub 1-7-10-11 del foglio di mappa n. 41, tendente ad attivare la procedura inerente l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, per aver realizzato lavori in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, consistenti in:

- Variazioni sulle aperture localizzate sui prospetti;
- Variazione della copertura e realizzazione di abbaini;
- Realizzazione scala esterna;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 2687 del 10.05.2019 con la quale è stato richiesto alla Provincia di Ascoli Piceno -Servizio Urbanistica, Bellezze Naturali e Attività Estrattive, ERP-, ai fini della pronuncia della compatibilità degli interventi edilizi in argomento, il parere ai sensi del comma 5, dell'art. 167 e del comma 1-quater dell'art. 181 del D.Lgs 42/2004, per le opere oggetto della suddetta istanza;

**VISTA** la nota prot. n. 5291 dell'28.08.2019 con la quale la Provincia di Ascoli Piceno -Servizio Urbanistica, Bellezze Naturali e Attività Estrattive, ERP-, previo parere favorevole della commissione locale per il paesaggio e della competente Soprintendenza, ha comunicato l'accertamento della compatibilità ai fini paesaggistici della domanda di cui in oggetto espressa con Determinazione del Dirigente n. 77 del 29.07.2019, contenente prescrizioni;

**DATO ATTO** che nella sopra richiamata nota della Provincia, viene precisato che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi del comma 4, dell'art. 146 e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, verrà formalizzato con specifico atto dopo il versamento della sanzione prevista dal comma 5, dell'art. 167 del citato D.Lgs.;

**VISTO** il comma 5, dell'art. 167 che testualmente così recita: *"... Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima."*

**DATO ATTO** che le opere eseguite in difformità consistono nelle variazioni sopra elencate;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini della determinazione della sanzione prevista dal sopra richiamato disposto possa farsi riferimento alla Deliberazione della G.C. n. 62 del 30.05.2011;
- la suddetta deliberazione stabilisce, al punto c), che per gli interventi abusivi ritenuti compatibili la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione;
- la stessa deliberazione stabilisce, al punto e), che il calcolo del profitto conseguito dall'abuso edilizio, classificabile per il caso in oggetto nella tipologia 3 è determinato in base al profitto pari al 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare e comunque non può essere inferiore a euro 258,23, - che la sanzione calcolata dal tecnico è pari ad euro 258,23 per gli abusi riconducibili alla tipologia 3 ed euro 258,23 per gli abusi riconducibili alla tipologia 7;

**RITENUTO** pertanto applicabile, per i motivi sopra esposti, la sanzione pecuniaria così ripartita per ogni unità immobiliare:

foglio 41 p.lla 260 sub. 1 e 10 una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,23 per gli abusi riconducibili alla tipologia 7, per ogni unità immobiliare per un totale di euro 516,46;  
foglio 41 p.lla 260 sub. 11 e 7 una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,23 per gli abusi riconducibili alla tipologia 7 e una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,23 per gli abusi riconducibili alla tipologia 3 per ogni unità immobiliare per un totale di euro 1.032,92;

**VISTO** il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1) **LA PREMessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI STABILIRE** nella misura di euro 1.549,38 la sanzione pecuniaria ai sensi delle lettere c) ed e) della Deliberazione della G.C. n. 62/2011 da comminarsi ai proprietari, come in premessa ripartita:

-Amici Gabriele nato a Montemonaco il 14.02.1951 in qualità di proprietario;  
-Amici Domenico nato a Montemonaco il 27.11.1959 in qualità di proprietario;  
-Amici Rosanna nata a Montemonaco il 07.07.1963 in qualità di proprietaria;  
-Barelli Anna nata a Montemonaco il 08.05.1933 in qualità di proprietaria;  
-Amici Piero Luigi nato a Montemonaco il 05.12.1949 in qualità di proprietario;  
dell'immobile ubicato in Località Vallegroscia e distinto con la particella n. 260 sub 1-7-10-11 del foglio di mappa n. 41, per aver realizzato le sotto elencate opere in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica:

- Variazioni sulle aperture localizzate sui prospetti;
- Variazione della copertura e realizzazione di abbaini;
- Realizzazione scala esterna;

il tutto meglio rappresentato negli elaborati grafici di cui alla pratica edilizia n. 36/2019;

3) **DI APPLICARE** la sopra determinata sanzione pecuniaria nei confronti dei sig.ri:

- Amici Gabriele nato a Montemonaco il 14.02.1951 in qualità di proprietario;
- Amici Domenico nato a Montemonaco il 27.11.1959 in qualità di proprietario;
- Amici Rosanna nata a Montemonaco il 07.07.1963 in qualità di proprietaria;
- Barelli Anna nata a Montemonaco il 08.05.1933 in qualità di proprietaria;
- Amici Piero Luigi nato a Montemonaco il 05.12.1949 in qualità di proprietario;

4) **DI ACCERTARE** l'introito di euro 1.549,38 al cap. 252 art. 1 "Proventi da sanzioni paesaggistiche" del vigente bilancio comunale, dando atto che tale entrata sarà utilizzata come stabilito dal comma 6, dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004;

5) **DI DARE ATTO CHE:**

- la determinazione diverrà esecutiva una volta apposto il parere di regolarità contabile;
- la determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del presente atto.

A.G.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

11-09-2019

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

Grilli Francesca

---

**N. 560 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 20-09-2019.

Montemonaco, li 20-09-2019

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---